

FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE INNOVATIVE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 2015

Art. 1

È costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Pisa il “Fondo Rotativo per le imprese innovative”.

Art. 2

La Camera riconosce che un ruolo attivo nello sviluppo economico locale richiede un intervento sistematico a favore delle imprese innovative, il cui sviluppo è ostacolato dalla insufficienza del mercato finanziario privato nel provvedere al capitale di rischio, in particolare nelle fasi di start-up. La Camera, in coerenza con gli orientamenti della Unione Europea, riconosce che esiste uno spazio per un intervento pubblico non distorsivo del mercato e della concorrenza nel settore del seed capital.

Gli scopi del Fondo sono:

- 1) sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese innovative nella Provincia di Pisa;
- 2) sostenere l’avvio di progetti fortemente innovativi nelle imprese esistenti;
- 3) promuovere forme di partecipazione temporanea al capitale di rischio delle imprese innovative con quote di importo contenuto (seed capital) soggette a liquidazione a scadenze concordate;
- 4) agevolare l’accesso al credito delle imprese finanziate;
- 5) contribuire alla predisposizione delle infrastrutture di servizi per la promozione, la selezione, l’accompagnamento ed il supporto delle nuove imprese innovative;

Art. 3

Sono eleggibili agli interventi del Fondo le imprese innovative, nuove o esistenti.

Ai fini del presente Regolamento sono definite imprese innovative le società che presentino uno o più dei seguenti requisiti :

- possesso documentato di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio;
- provenienza del nucleo imprenditoriale dall’Università e dal mondo della ricerca pubblica e privata (impresa spin-off)
- collaborazioni con Università e mondo della ricerca pubblica e privata sul trasferimento di ricerche e innovazioni tecnologiche e loro applicazioni ai processi aziendali;
- identificazione di una business idea innovativa (non coperta da altre imprese già esistenti sul mercato nazionale).

Gli elementi di cui al comma precedente devono risultare da idonea documentazione nel piano di impresa.

Si intendono “nuove” le imprese **costituite e attive da non più di sei anni** come società di capitali. Sono ammesse le candidature presentate da imprese costituite come società di

capitali e attive **da più di 6 anni** limitatamente a progetti di innovazione che, in aggiunta al requisito di innovatività, come definito sopra:

- a) abbiano carattere fortemente innovativo rispetto alle tecnologie e/o ai settori di mercato presidiati dal proponente;
- b) garantiscano la costituzione di una unità organizzativa dedicata alla realizzazione del progetto innovativo presentato al Fondo Rotativo, avente responsabilità, forme di controllo e risorse specifiche.

Sono ammesse, infine, le società **da costituire**, purché nel piano di impresa risulti chiaramente l'impegno alla costituzione entro una data definita.

I soggetti di cui al presente articolo possono richiedere al Fondo Rotativo la sottoscrizione di quote di capitale, sia in sede di prima costituzione che di aumento di capitale ovvero per trasferimento. Nessun obbligo è in ogni caso configurabile in capo al Fondo.

Ai fini della eleggibilità alle attività di partecipazione al capitale del Fondo Rotativo le imprese devono essere legalmente costituite come società di capitali con sede operativa oggetto dell'investimento nella provincia di Pisa.

Le società da costituire devono indicare nel piano d'impresa la sede operativa oltre quella legale.

Art. 4

Gli apporti della Camera al capitale sociale sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento *de minimis* (Reg. CE n° 1407 del 18 dicembre 2013 G.U. L. 352/1 del 24.12.2013) ¹.

Art.5

Le attività del Fondo sono gestite secondo le seguenti fasi operative:

- a) promozione e comunicazione esterna
- b) chiamata di progetti o accesso diretto
- c) valutazione ammissibilità dei progetti (d) negoziazione e patti parasociali
- d) sottoscrizione delle quote
- e) monitoraggio delle partecipazioni
- f) liquidazione delle quote.

¹ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "*de minimis*". La normativa sugli "*Aiuti de minimis*" è regolata dal regolamento C.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.

Art. 6

Il Fondo rotativo promuove una comunicazione sistematica verso il mondo dei potenziali imprenditori al fine di informare circa le possibilità di finanziamento del capitale di rischio. Tale comunicazione deve essere svolta secondo criteri di professionalità ed efficacia e avere carattere periodico e ripetuto nel tempo.

Art. 7

Il Fondo Rotativo promuove a cadenza almeno annuale una chiamata di progetti, dandone ampia comunicazione.

La chiamata di progetti deve indicare:

- le risorse disponibili sull'annualità
- la tipologia di impresa interessata
- eventuali priorità
- i contenuti del business plan soggetto alla valutazione
- la tempistica di presentazione dei documenti
- la tempistica di comunicazione dei risultati della valutazione.

Allo scopo di promuovere la candidatura delle imprese innovative alla partecipazione del Fondo e la loro crescita, l'ente gestore la Camera di Commercio può ricercare collaborazioni operative con Università, consorzi, Poli scientifici e tecnologici, Incubatori, centri servizi, società finanziarie di sviluppo, associazioni di categoria, Consorzi Fidi e Aziende di credito e ogni altro soggetto interessato alla creazione e/o allo sviluppo di imprese innovative

Art. 8

I soggetti eleggibili possono in qualunque tempo sottoporre una richiesta di istruttoria al Fondo Rotativo per la valutazione del progetto di impresa e l'ingresso nel capitale.

Le candidature saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il Fondo si impegna a comunicare l'esito della valutazione entro una data prefissata.

Le candidature ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento risorse saranno messe in lista di attesa per nuove risorse che si renderanno disponibili, nell'annualità stessa o in quella successiva.

Art. 9

Ogni progetto di impresa deve essere sottoposto ad un processo di valutazione.

Nessuna decisione di ingresso nel capitale può essere assunta senza una previa valutazione tecnologica ed economico-finanziaria del progetto di impresa (due diligence).

Il Comitato Tecnico è responsabile delle operazioni di selezione e valutazione dei progetti di impresa e del giudizio finale di fattibilità dell'ingresso del Fondo.

Al fine di assicurare la tempestività nello svolgimento delle operazioni di cui sopra e le professionalità adeguate, per i casi di valutazione di piani di impresa in aree tecnologiche e di mercato differenziate, il Comitato Tecnico può farsi assistere da soggetti esterni di alta qualificazione, da individuarsi, di norma, nell'ambito di apposito elenco di soggetti convenzionati, formato dalla Giunta Camerale.

La valutazione assume le seguenti modalità tipiche:

- a) valutazione di massima
- b) valutazione approfondita
- c) valutazione specialistica

Per valutazione di massima si intende una valutazione volta a fornire una indicazione sintetica del grado di interesse del progetto di impresa. Essa ha una durata tipica di 1-2 giornate uomo di esperto e si conclude con un giudizio sintetico contenuto in una scheda. Un progetto approvato in sede di valutazione di massima può essere ammesso al finanziamento nel caso risulti manifestamente chiara la qualità e la sostenibilità economico-finanziaria o passare per ulteriori fasi di valutazione.

Per valutazione approfondita si intende una valutazione, della durata tipica di 5-7 giorni uomo di esperto, nella quale sono accuratamente confrontati tutti gli aspetti del progetto di impresa con opportuni standard di riferimento al fine di apprezzarne la qualità e la sostenibilità economico-finanziaria. La valutazione approfondita include di norma uno o più incontri con i soggetti proponenti. Essa si conclude con un giudizio articolato contenuto in un report.

La valutazione specialistica ha luogo se dopo la fase di valutazione approfondita permangono dubbi in merito al grado di rischio del progetto valutato e ha per oggetto aspetti specifici della gestione di impresa, quali la proprietà intellettuale, il piano finanziario o gli investimenti industriali, il potenziale di mercato.

In ogni caso la valutazione deve essere affidata a soggetti con comprovata esperienza nel settore, documentata da opportune referenze, scelti di norma nell'elenco soprarichiamato.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire dopo la sua presentazione. Qualora tali variazioni siano ritenute rilevanti in relazione agli elementi di valutazione dell'iniziativa proposta, la domanda decade.

Art. 10

La fase di valutazione, qualunque sia la modalità tipica adottata, si conclude con un giudizio di fattibilità dell'ingresso del Fondo Rotativo nel capitale dell'impresa.

La valutazione deve includere un giudizio circa il grado di interesse della proposta di impresa, articolato in riferimento al potenziale di sviluppo e al grado di rischio. Essa deve, inoltre, indicare se la richiesta di partecipazione al capitale di rischio contenuta nel progetto di impresa è adeguata e illustrarne le motivazioni.

La valutazione, nel caso sia stata svolta da soggetti esterni, viene trasmessa al Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico resta l'unico responsabile delle valutazioni dei piani di impresa, anche nei casi in cui si avvalga di soggetti esterni.

Art. 11

Nel caso di giudizio positivo in sede di valutazione e di congruità della proposta rispetto alla programmazione finanziaria il Comitato Tecnico autorizza uno o più membri a condurre la negoziazione finanziaria con i nuovi imprenditori.

Essa ha ad oggetto almeno:

- l'importo complessivo della partecipazione
- la tempistica dell'ingresso nel capitale
- la sottoscrizione del patto di riacquisto
- l'importo di riacquisto
- la data di riacquisto e l'eventuale rateazione.

Il patto di riacquisto ha ad oggetto l'impegno degli imprenditori ad acquistare le quote della propria impresa ad una data stabilita, in un'unica soluzione o in forma rateale.

Art. 12

Il Comitato Tecnico trasmette al Presidente della Camera di Commercio il dossier relativo al progetto di impresa ritenuto ammissibile, comprensivo del patto di riacquisto concordato.

La Giunta Camerale delibera la sottoscrizione delle quote di capitale e dà mandato al Presidente, per la stipula e firma di ogni atto consequenziale, previa verifica da parte del Comitato Tecnico di tutti gli adempimenti previsti nel patto di riacquisto come condizione di ingresso.

Le operazioni di ingresso nel capitale sono di norma definite su importi contenuti, fino ad un massimo di **200.000 euro**.

La Camera non richiederà di norma la presenza in Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma potrà richiedere la nomina di un revisore indicato dalla stessa.

Il Comitato Tecnico effettua il monitoraggio dei flussi informativi periodici prodotti dalle imprese e ne riferisce alla Giunta.

Art. 13

La Camera può richiedere ad altri soggetti di compartecipare alle quote di capitale delle imprese valutate.

A tale scopo attiva rapporti convenzionali e alleanze strategiche con soggetti operanti nel mercato del capitale di rischio e nello sviluppo locale.

Tali convenzioni prevedono di norma che i soggetti esterni riconoscono come validi i risultati delle valutazioni dei progetti di impresa e del giudizio di fattibilità svolti dal Fondo rotativo.

Art.14

Alla scadenza fissata nel patto di riacquisto i soci acquistano le quote di spettanza della

Camera di Commercio e liquidano il corrispettivo concordato.

Il piano di rientro, salvo deroghe, prevedrà un riacquisto alla scadenza dei tre anni, con una eventuale rateazione di una parte del capitale nei successivi due anni. Il riacquisto complessivo delle quote/azioni deve in ogni caso avvenire entro cinque anni dalla sottoscrizione da parte della Camera di Commercio.

Art. 15

Per ogni controversia relativa al contratto di riacquisto e ad ogni altro aspetto della relazione con i soci il foro competente è il Tribunale di Pisa.

Art. 16

Sono organi di gestione del Fondo Rotativo:

- a) il Comitato Tecnico
- b) il Coordinatore del Comitato Tecnico
- c) il Responsabile operativo

Art. 17

Il Comitato Tecnico, che opererà presso la sede e avvalendosi della struttura dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa "ASSEFI", è nominato dalla Giunta della Camera. Un componente del Comitato viene nominato su designazione della Provincia di Pisa.

Esso è composto da un massimo di sette esperti di alto livello, attivi nel settore della creazione di impresa e dell'alta tecnologia, scelti in modo da assicurare adeguata rappresentatività alle esperienze maturate nell'ambito delle tre Università pisane e dei Poli Tecnologici pisani e da assicurare la presenza di un membro con un ruolo di coordinamento e di un membro con ruolo di Responsabile Operativo.

Qualora, altre Camere di Commercio, nell'interesse del loro rispettivo sistema economico, valutassero la possibilità di condividere con la Camera di commercio di Pisa alcune fasi di operatività del Fondo di cui al presente regolamento affidandole ad ASSEFI, ivi compresi gli strumenti di valutazione, il Comitato tecnico potrà essere integrato da ulteriori componenti di individuati dalla Camera di Commercio convenzionata.

Ciò sarà possibile nei termini previsti dalle apposite convenzioni, che definiscono nel dettaglio gli impegni dei soggetti sottoscrittori.

Il Comitato così composto resterà in carica tre anni. Le nomine sono rinnovabili. I membri restano in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi componenti.

Esso si riunisce di norma una volta al mese e in ogni caso almeno una volta ogni due mesi per istruire le pratiche di valutazione dei progetti di impresa e proporre la sottoscrizione delle quote.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Ai membri del Comitato è riconosciuto un gettone di presenza di 260,00 euro onnicomprensivi.

In caso di delibere riguardanti imprese ospiti dei Poli tecnologici il rappresentante del Polo interessato dovrà astenersi dal voto al fine di evitare qualsiasi forma di conflitto di interesse.

Il Fondo rotativo è rappresentato dal Presidente della Camera di Commercio di Pisa nelle relazioni con l'esterno.

Art. 18

Il Coordinatore del Comitato Tecnico è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio tra i membri del Comitato con lo stesso atto di cui all'art.17.

Convoca le riunioni del Comitato e le presiede.

Può farsi sostituire da un membro del Comitato in caso di assenza. Mantiene rapporti sistematici con il Presidente della Camera.

In caso di parità nelle delibere prevale il voto del Coordinatore

Art. 19

Il Responsabile operativo esegue le decisioni del Comitato Tecnico e dà esecuzione alle delibere della Giunta relativamente alla sottoscrizione delle quote.

Collabora con il Coordinatore del Comitato Tecnico nella predisposizione delle riunioni. Cura la gestione di tutti i progetti integrativi e di supporto di cui al successivo art.22.

Art. 20

Alle spese di gestione del Comitato Tecnico si fa fronte con apposito stanziamento che la Camera di Commercio mette a disposizione di ASSEFI. Le spese di gestione devono includere:

- spese per lo svolgimento della attività di valutazione da parte di soggetti specializzati
- spese di promozione e comunicazione esterna
- spese legali.

Art. 21

Le imprese partecipate dalla Camera di Commercio sottoscrivono un impegno a partecipare ad un programma annuale di attività proposto dal Comitato Tecnico, volte a rafforzare il percorso di sviluppo delle nuove imprese.

Tale programma include seminari di formazione, scambi di esperienze e incontri con il Presidente e la Giunta della Camera.

Art.22

La Giunta della Camera di Commercio comunica annualmente al Comitato Tecnico l'ammontare delle risorse complessive disponibili per il Fondo, distinguendole tra fondi per la sottoscrizione di quote e fondi per le spese operative.

La Giunta può assegnare al Comitato risorse dedicate per particolari progetti di promozione e di supporto alla nascita e alla crescita delle nuove imprese innovative.

Può attribuire in ogni momento nuove risorse per lo svolgimento dei compiti del Fondo.

Art.22

Il presente Regolamento è vigente dalla data della sua approvazione da parte della Giunta camerale salvo modifiche e si applica a tutte le domande pervenute a partire dall'annualità 2015 e, su richiesta delle imprese, può applicarsi anche alle domande pervenute su annualità precedenti per le quali non sia già stato deliberato l'esito della richiesta di ammissione al Fondo Rotativo.